



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 17 /2026 P.U. promosso da:

BARBARA BOMBA (c.f. BMBBBR72B69E435B) rappresentata e difesa dall'avv. **BARBARA ROSATI** (c.f. RSTBBR70C47E435A)

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* artt. 67 e ss. CCII depositata in data 19 marzo 2026 da **BARBARA BOMBA** (c.f. BMBBBR72B69E435B) **nata a Lanciano (CH) il 29.02.1979 e residente in Lanciano alla Via Ettore Troilo n. 11;**

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI ;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. ROBERTA D'AQUINO , contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 13 giugno 2026 si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il

divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 21 luglio 2026, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che nessuna osservazione è stata trasmessa dai creditori nel termine assegnato;

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 102.650,17 così composta:

- **LUZZATTI Pop NPLS 2021 SRL:** € 85.167,10 (credito chirografario, originato da mutuo ipotecario contratto in regime di comunione dei beni per acquisto immobile destinato all'attività professionale dell'ex coniuge, non correlato all'attività della ricorrente). Dalla documentazione emerge che il mutuo ipotecario era stato contratto nel 2005 in regime di comunione dei beni, per l'acquisto di un immobile destinato all'attività professionale dell'ex coniuge.

L'immobile è stato venduto nell'ambito della procedura di composizione della crisi del marito, e il ricavato non ha soddisfatto integralmente il creditore.

Il credito residuo vantato da LUZZATTI Pop NPLS 2021 SRL è stato “degradato in chirografo”, cioè non è più assistito da garanzia reale (ipoteca), ma è diventato credito chirografario.

- **Advancing Trade Spa (mandataria AMCO SPA):** € 17.483,07 (credito chirografario, derivante da saldo debitore su conto tecnico acceso dal marito, con garanzia prestata dalla ricorrente).
- **Spese della procedura:** € 4.855,72 (prededuzione, compenso OCC) + € 1.459,12 (privilegio, compenso legale) + € 500,00 (spese tenuta conto).

Il piano proposto prevede di soddisfare il 100% delle prededuzioni, il 100% dei creditori privilegiati e 10% dei creditori chirografari, così destinando complessivamente un attivo di € 17.079,86

	Debiti certificati	Natura Crediti	%	Debiti da saldare	Entrate
Spese procedura OCC	4.855,72 €	prededuzione	100%	4.855,72 €	
Spese di tenuta conto	500,00 €	prededuzione	100%	500,00 €	
Totale prededuzione					5.355,72 €
Spese Legali	1.459,12 €	privilegio	100%	1.459,12 €	
Luzzatti pop NPLS 2021 srl	85167,10 €	chirografo	10%	8.516,71 €	
Advancing Trade spa	17483,07€	chirografo	10%	1.748,31 €	
Totale passività					11.724,14 €
Totale passività Piano					17.079,86 €
Totale Rate Accantonate per 60 mesi (5 anni): 284,65 €					
Totale Attività Piano					17.079,86€

considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 60 mesi mediante il versamento di una rata mensile di € 285,00 :

- i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- i crediti privilegiati nella misura del 100%;
- i crediti chirografari nella misura del 10%;

rilevato che il piano prevede, in particolare:

- 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 4.855,72 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili *“i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*) e del legale della procedura avv. Rosati pattuito in € 1.459,12 saranno corrisposti in n. 23/24 rate dell'importo di € 285,00 ciascuna essendo da accantonare anche il fondo previsto in euro 500,00;
- 2) il pagamento nella misura del 10% dei crediti chirografari fino al 60 esima rata;

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ribadito che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCI;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 19 marzo 2026 da **BARBARA BOMBA** (c.f. **BMBBBR72B69E435B**) nata a **Lanciano (CH)** il **29.02.1979** e residente in **Lanciano alla Via Ettore Troilo n. 11**;

DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. **ROBERTA D'AQUINO**, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a BARBARA BOMBA la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. ROBERTA D'AQUINO .

Lanciano, lì 27/07/2026

Il Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso